

LPP Regolamento per la liquidazione parziale

Edizione 2008

ÖKK

LPP Regolamento per la liquidazione parziale

Indice

1. Scopo	
2. Liquidazione parziale della Fondazione	
2.1. Presupposti	
2.2. Giorno di riferimento	
2.3. Definizione delle risorse libere / del disavanzo	
2.4. Ripartizione delle risorse libere	
2.5. Computo del disavanzo	
2.6. Diritto alle riserve tecniche di assicurazione e di investimento	
2.7. Procedura e informazione	
3. Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza	
3.1. Principio	
3.2. Presupposti per la liquidazione parziale	
3.3. Presupposto per la liquidazione totale	
3.4. Giorno di riferimento	
3.5. Accertamento delle risorse libere / del disavanzo	
3.6. Ripartizione delle risorse libere / del disavanzo	
3.7. Procedura	
3.8. Riserva contributiva del datore di lavoro divenuta inutile	
3.9. Casi non regolamentati	
4. Disposizioni finali	
4.1. Emanazione e modifiche	
4.2. Entrata in vigore	

1. Scopo

Questo regolamento disciplina i presupposti e la procedura per la liquidazione parziale della Loyalis Fondazione collettiva LPP (nel seguito denominata Fondazione) e delle casse di previdenza affiliate. Nel caso di liquidazione totale sono determinanti le disposizioni dell'art. 53c LPP, art. 53d LPP e art. 23 LFLP.

2. Liquidazione parziale della Fondazione

2.1. Presupposti

2.1.1. Esistono i presupposti per una liquidazione parziale della Fondazione in presenza delle seguenti condizioni:

il numero delle persone assicurate attive e passive (titolari di una rendita) nell'arco di un anno civile diminuisce almeno del 10% per la risoluzione di contratti di affiliazione.

2.1.2. Se esistono i presupposti come da punto 2.1, si procede alla liquidazione parziale della Fondazione. La procedura di attuazione è di competenza della Fondazione.

2.2. Giorno di riferimento

Giorno di riferimento per l'accertamento delle risorse libere e delle eventuali riserve è l'ultima data di chiusura del bilancio, cioè il 31 dicembre precedente l'inizio dell'anno civile in cui è stata soddisfatta la condizione come da punto 2.1. par. 1 lit. a).

2.3. Definizione delle risorse libere / del disavanzo

2.3.1. Costituiscono il fondamento per la definizione delle risorse libere o di un eventuale disavanzo il bilancio attuariale e il bilancio commerciale secondo lo Swiss GAAP FER 26, da cui si evince l'effettiva situazione finanziaria della Fondazione ai valori di realizzo (valori di mercato). La valutazione dei fondi patrimoniali e delle obbligazioni avviene secondo i principi specialistici continuamente applicati. La formazione delle riserve e delle riserve di fluttuazione si attiene al regolamento qui emanato allo scopo. Determinante è il rendiconto annuale al giorno di riferimento, certificato dall'ente di controllo.

2.3.2. Se le risorse libere della Fondazione dovessero variare sensibilmente tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento delle risorse, il Consiglio di Fondazione può deliberare che le risorse da trasferire devono essere adeguate di conseguenza. L'ammontare delle risorse libere, determinato al 31 dicembre dell'anno successivo al giorno di riferimento della liquidazione parziale come da par. 1, serve da fondamento per una tale deliberazione

2.3.3. Le casse di previdenza che al momento della liquidazione parziale non sono state assicurate nella Fondazione per almeno due anni interi non hanno alcun diritto alle risorse libere.

2.4. Ripartizione delle risorse libere

2.4.1. Per la ripartizione delle risorse libere si distingue tra le casse di previdenza rimanenti e le casse di previdenza uscite. Il gruppo delle casse di previdenza rimanenti comprende quelle affiliazioni che al giorno di riferimento della liquidazione parziale e alla fine del seguente anno civile fanno ancora parte del portafoglio della Fondazione (nel seguito denominate casse di previdenza rimanenti). Si annoverano nel gruppo delle casse di previdenza uscite quelle affiliazioni che al giorno di riferimento della liquidazione parziale facevano parte del portafoglio della Fondazione e sono state sciolte in parte o del tutto entro la fine del seguente anno civile (nel seguito denominate casse di previdenza uscite).

2.4.2. La ripartizione delle risorse libere sul gruppo di casse di previdenza rimanenti e sulle singole casse di previdenza uscite avviene in modo proporzionale secondo gli averi di vecchiaia risp. riserve matematiche complessivi (sempre al giorno di riferimento della liquidazione parziale).

2.4.3. Il trasferimento delle risorse libere alle casse di previdenza uscite avviene collettivamente. Le persone assicurate appartenenti a queste casse di previdenza non hanno alcun diritto ad una attribuzione individuale delle risorse libere. Le risorse libere assegnate alle casse di previdenza rimanenti nella Fondazione rimangono nella Fondazione come intero.

2.4.4. Se le risorse libere della Fondazione al giorno di riferimento della liquidazione parziale ammontano a meno del 1% degli interi averi di vecchiaia (attivo) e riserve matematiche (titolari di rendita) dei valori iscritti a bilancio nella Fondazione, a causa dell'esiguità non si procede ad alcuna distribuzione.

2.5. Computo del disavanzo

2.5.1. Se dal calcolo secondo il punto 2.3 par. 1 risulta un disavanzo e bisogna procedere ad una liquidazione parziale, il disavanzo è assegnato proporzionalmente agli interi averi di vecchiaia delle persone assicurate attive (al giorno di riferimento della liqui-

dazione parziale) del gruppo delle casse di previdenza rimanenti oppure alle singole casse di previdenza uscite.

2.5.2. Per le casse di previdenza uscenti gli averi di vecchiaia individuali delle persone assicurate sono decurtati delle quote di disavanzo loro spettanti.

2.5.3. Le quote di disavanzo spettanti alle casse di previdenza rimanenti rimangono nella Fondazione senza essere loro assegnate.

2.6. Diritto alle riserve tecniche di assicurazione e di investimento

2.6.1. Se per ogni cassa di previdenza gli assicurati entrano collettivamente in un nuovo istituto di previdenza e il loro diritto non viene trasferito in fondi liquidi, essi oltre alla quota di risorse libere in aggiunta hanno diritto in misura proporzionale alle riserve tecniche di assicurazione e di investimento, se la Fondazione nella sua totalità non si trova in una situazione di copertura insufficiente. In tutti i restanti casi non esiste alcun diritto alle riserve tecniche di assicurazione e di investimento.

2.6.2. La ripartizione delle riserve tecniche di assicurazione e di investimento tra le casse di previdenza rimanenti e uscenti avviene in conformità al punto 2.4 par. 1, per cui le casse di previdenza uscenti, che secondo il successivo par. 3, 2a frase non hanno alcun diritto, non vengono considerate.

2.6.3. La ripartizione reciproca dei rischi tecnici di assicurazione e di investimento spettanti alle casse di previdenza uscenti avviene nella proporzione ponderata della variazione del grado di copertura secondo Swiss GAAP FER 26 tra l'ingresso e l'uscita della cassa di previdenza.

Non esiste alcun diritto per una cassa di previdenza se il grado di copertura all'uscita della stessa dalla Fondazione è inferiore a quello al momento dell'entrata nella Fondazione e/o se la cassa di previdenza non è stata assicurata per almeno due anni interi nella Fondazione.

2.6.4. Le riserve tecniche di assicurazione e di investimento spettanti alle casse di previdenza uscenti sono trasferite collettivamente a queste rispettivamente al loro nuovo istituto previdenziale.

2.7. Procedura e informazione

2.7.1. I fatti essenziali, come fattispecie della liquidazione parziale della Fondazione, ammontare delle risorse libere o del disavanzo e piano di distribuzione sono annotati per iscritto in forma di una delibera di accertamento del Consiglio di Fondazione per la liquidazione parziale.

2.7.2. La Fondazione informa per iscritto le casse di previdenza interessate circa la deliberazione per attuare una liquidazione parziale, esponendo in particolare le circostanze di fatto, l'ammontare delle risorse libere o della copertura insufficiente, il piano di distribuzione e le ulteriori azioni. La cassa di previdenza ha diritto, entro 30 giorni dall'inoltro dell'informativa, a prendere visione della documentazione presso la Fondazione ed eventualmente a elevare opposizione contro la delibera del Consiglio di Fondazione. Se non è possibile una soluzione consensuale delle divergenze esistenti, la Fondazione fissa alle casse di previdenza un termine di 30 giorni per presentare una richiesta di verifica all'autorità di vigilanza competente. Quindi si verificano i presup-

posti e la procedura e si decide in merito al piano di distribuzione.

2.7.3. La liquidazione parziale risulta in vigore e può essere attuata se:

- a) non vengono mosse obiezioni da parte delle casse di previdenza interessate;
- b) è stato possibile giungere ad una composizione consensuale di tutte le opposizioni;
- c) esiste una disposizione legalmente valida dell'autorità di vigilanza.

2.7.4. La liquidazione parziale è documentata in appendice al rendiconto annuale della Fondazione. L'organo di controllo certifica nella sua relazione l'attuazione regolamentare della liquidazione parziale.

3. Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

3.1. Principio

In caso di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza gli averi di vecchiaia degli assicurati uscenti sono aumentati di una quota individuale o collettiva delle risorse libere della cassa di previdenza. Nel caso di un disavanzo gli averi di vecchiaia degli assicurati uscenti sono decurtati individualmente.

3.2. Presupposti per la liquidazione parziale

3.2.1. Esistono i presupposti per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza se:

- a) il personale del datore di lavoro affiliato viene sensibilmente ridotto per motivi economici comportando l'uscita obbligata di una parte rilevante degli assicurati attivi ovvero il ritiro di una parte rilevante degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure
- b) l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e questa misura comporta l'uscita obbligata di una parte rilevante degli assicurati attivi ovvero il ritiro di una parte rilevante degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure
- c) il contratto di affiliazione è in parte risolto.

3.2.2. La riduzione di personale si considera rilevante se, a seconda del numero degli assicurati attivi prima dell'inizio della riduzione di personale o della ristrutturazione, si verificano almeno le seguenti diminuzioni di assicurati attivi e di prestazioni di uscita:

- a) contratto fino a 10 assicurati: 3 uscite obbligate e 25% degli averi di vecchiaia;
- b) contratto da 11 fino a 25 assicurati: 4 uscite obbligate e 20% degli averi di vecchiaia;
- c) contratto da 26 fino a 50 assicurati: 5 uscite obbligate e 15% degli averi di vecchiaia;
- d) contratto con oltre 50 assicurati: 10% di uscite obbligate degli assicurati attivi e 10% degli averi di vecchiaia.

3.2.3. Per ristrutturazione di un'azienda si intendono le misure adottate dal datore di lavoro che non hanno come scopo primario la riduzione dei posti di lavoro e il licenziamento di collaboratori. Si tratta al contrario di misure organizzative con cui si sospendo-

no compiti fino a quel momento svolti in proprio oppure si trasferiscono ad un'altra impresa intere unità operative.

3.2.4. Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione si considera la data di uscita della persona assicurata che per prima a seguito della decisione aziendale lascia obbligatoriamente l'azienda e la cassa di previdenza. Come fine si considera la data di uscita della persona assicurata che per ultima lascia obbligatoriamente l'azienda e la cassa di previdenza, comunque al massimo dopo 12 mesi.

3.2.5. L'uscita di una persona assicurata è considerata obbligata quando il suo rapporto di lavoro è risolto dal datore di lavoro. L'uscita è considerata obbligata anche quando la persona assicurata, venuta a conoscenza della riduzione del personale o della ristrutturazione, presenta lei stessa le dimissioni entro sei mesi, per prevenire il licenziamento da parte del datore di lavoro o perché non accetta le nuove condizioni di impiego che le vengono offerte.

3.2.6. Se le risorse libere ammontano a meno del 5% degli averi di vecchiaia e delle riserve matematiche (al giorno di riferimento della liquidazione parziale) degli assicurati attivi e passivi (titolari di rendita) rimanenti nella cassa di previdenza, e mediamente a meno di CHF 400 per persona di questo gruppo, non si effettua alcuna distribuzione delle risorse libere.

3.3. Presupposto per la liquidazione totale

Premessa per una liquidazione totale è la completa risoluzione del contratto di affiliazione o la fusione di due casse di previdenza all'interno della Fondazione. Tuttavia si rinuncia alla liquidazione totale quando:

- a) la cassa di previdenza cambia complessivamente l'istituto di previdenza e non vi è copertura insufficiente oppure
- b) la cassa di previdenza al momento della risoluzione del contratto di affiliazione non presenta né assicurati attivi né titolari di rendita (liquidazione di un contratto «vuoto»).

3.4. Giorno di riferimento

3.4.1. In caso di liquidazione parziale a seguito di riduzione del personale o ristrutturazione, si considera come giorno di riferimento la data di chiusura del bilancio, secondo il punto 2.2, successiva all'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda.

3.4.2. In caso di liquidazione parziale a seguito di risoluzione parziale del contratto di affiliazione o in caso di liquidazione totale a seguito di risoluzione totale del contratto di affiliazione, la data di detta risoluzione è considerata giorno di riferimento.

3.4.3. Detto giorno di riferimento è determinante per l'accertamento dell'importo delle risorse libere o del disavanzo.

3.5. Accertamento delle risorse libere / del disavanzo

3.5.1. Le risorse libere ovvero il disavanzo della cassa di previdenza sono composte da:

- a) eventuali risorse libere o eventuale disavanzo assegnati alla cassa di previdenza nell'ambito della liquidazione parziale della Fondazione;
- b) le riserve collettive della cassa di previdenza, in particolare le risorse libere della stessa;
- c) la riserva contributiva del datore di lavoro, se questi sospende la propria attività.

3.5.2. Le risorse libere della cassa di previdenza sono assegnate secondo il piano di distribuzione, sempre che non siano necessarie per la copertura del disavanzo.

3.6. Ripartizione delle risorse libere / del disavanzo

3.6.1. Le risorse libere ovvero il disavanzo in primo luogo sono ripartiti tra:

- a) gli assicurati attivi al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale sulla base della somma dei loro averi di vecchiaia e
- b) i titolari di rendita affiliati al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale sulla base della somma delle loro riserve matematiche. I titolari di rendita non sono presi in considerazione se l'ammontare della quota pro capite è mediamente inferiore a CHF 6'000.

3.6.2. Successivamente le risorse libere o il disavanzo degli assicurati attivi sono determinati sulla base dei loro averi di vecchiaia netti disponibili al giorno di riferimento (cioè si tiene conto di riscatti, versamenti anticipati PPA, divorzi ecc.), moltiplicati per il numero di anni e mesi nell'assicurazione risparmio. Del disavanzo devono farsi carico esclusivamente gli assicurati attivi. Ai sensi dell'art. 15 LPP l'aver di vecchiaia non può essere ridotto per detrazione di un eventuale disavanzo.

3.6.3. Le risorse libere dei titolari di rendita sono ripartite sulla base della loro riserva matematica della rendita e utilizzate per aumentare la rendita.

3.6.4. Se tutti gli assicurati o comunque almeno 10 persone assicurate si affiliavano come gruppo ad un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), la loro quota viene trasferita collettivamente alle risorse libere. Negli altri casi le risorse libere possono essere accreditate individualmente all'aver di vecchiaia o alla riserva matematica della rendita. Nel caso di un disavanzo, questo è portato in detrazione individualmente e proporzionalmente alle persone assicurate.

3.7. Procedura

3.7.1. Il datore di lavoro comunica immediatamente alla Fondazione la riduzione del personale o la ristrutturazione della sua azienda che potrebbero portare ad una liquidazione parziale, e mette a disposizione della Fondazione tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

3.7.2. L'accertamento per l'esecuzione di una liquidazione parziale in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione dell'azienda spetta alla commissione di previdenza. In caso di risoluzione parziale o totale di un contratto di affiliazione la liquidazione parziale o totale è avviata senza ulteriore attesa; fanno eccezione i casi descritti al punto 3.3.

3.7.3. Se esistono i presupposti per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, la Fondazione tramite la commissione di previdenza informa gli assicurati attivi e i titolari di rendita sulle circostanze di fatto accertate e le azioni successive.

3.7.4. Non appena il piano di distribuzione è stato redatto e si è giunti alla deliberazione di accertamento per la liquidazione parziale o totale, la Fondazione tramite la commissione di previdenza informa tutte le persone interessate, in particolare in merito alla

deliberazione sulla liquidazione parziale o totale, all'ammontare delle risorse libere o del disavanzo e al piano di distribuzione.

- a) Le persone interessate hanno diritto a prendere visione degli atti presso la Fondazione entro 30 giorni dall'invio dell'informazione e, casomai, a elevare opposizione contro la delibera della commissione di fondazione.
- b) Se le divergenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, la Fondazione pone alle persone interessate un termine di 30 giorni per lasciare che l'autorità di vigilanza verifichi i presupposti, la procedura e il piano di distribuzione e decida in merito.

3.7.5. Il piano di distribuzione è esecutivo solo quando è diventato legalmente valido. Si considera legalmente valido se

- a) non solo state elevate opposizioni;
- b) tutte le opposizioni sono state risolte concordemente, ovvero nessuna delle persone interessate si è rivolta all'autorità di vigilanza nel termine fissato di 30 giorni;
- c) i presupposti, la procedura e il piano di distribuzione sono stati giudicati legalmente validi dall'autorità di vigilanza (disposizione).

3.7.6. Se nel caso di un disavanzo è stato effettuato il bonifico dell'aver di vecchiaia senza riduzione o con una riduzione insufficiente, la persona assicurata deve restituire l'importo corrisposto in più.

3.7.7. Per gli oneri derivanti dalla liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, è possibile addebitare alla stessa contributi alle spese addizionali.

3.8. Riserva contributiva del datore di lavoro divenuta inutile

Se in caso di liquidazione parziale o totale esiste una riserva contributiva del datore di lavoro e questa non può più essere utilizzata in conformità al suo scopo perché il datore di lavoro non impiega più lavoratori da assicurare, tale riserva viene liquidata e assegnata alle risorse libere della cassa di previdenza.

3.9. Casi non regolamentati

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento sono risolti dalla Fondazione per analogia con altri casi, in osservanza delle prescrizioni di legge.

4. Disposizioni finali

4.1. Emanazione e modifiche

Le presenti disposizioni sono state emanate dal Consiglio di Fondazione e approvate dall'autorità di vigilanza.

4.2. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 2008.

Landquart, 30.04.2008
Loyalis Fondazione collettiva LPP
Il Consiglio di Fondazione

ÖKK

PUNTI SUL SICURO CON ÖKK.

0800 822 022

OFFERTA ONLINE

www.oekk.ch

E-MAIL

unternehmen@oekk.ch